



Martedì 07/01/2020

Prima sintesi delle novità fiscali previste dalla Legge di bilancio 2020

A cura di: Meli e Associati

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

- il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
- la deducibilità del 50% dell'Irpef sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- la stabilizzazione al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- l'abrogazione delle disposizioni del "decreto crescita" che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000;
- la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati;
- l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento;
- il ripristino, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace;
- la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km, si



assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

- l'istituzione dell'imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
- l'istituzione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
- l'estensione della disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
- l'introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfettario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfettari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.